

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 310-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 4 ottobre 1973*

*modificato dalla 14<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 3 ottobre 1974 (V. Stampato n. 2383)*

**d'iniziativa dei senatori PITTELLA e FERRALASCO**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 9 ottobre 1974*

**Somministrazione obbligatoria di immunoglobulina anti D nelle  
donne RH negative non immunizzate per la prevenzione della  
malattia emolitica del neonato da incompatibilità materno-fetale**

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Somministrazione obbligatoria di immuno-  
globulina anti D nelle donne RH negative  
non immunizzate**

Art. 1.

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Somministrazione obbligatoria di immuno-  
globulina anti D nelle donne RH negative  
non immunizzate per la prevenzione della  
malattia emolitica del neonato da incompatibilità  
materno-fetale**

Art. 1.

È fatto obbligo ai medici ed alle ostetriche, allo scopo di ridurre le cause di mortalità e morbilità perinatali, di compiere tutti gli accertamenti periodici necessari a verificare

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

È fatto obbligo ai medici ed alle ostetriche di prescrivere alle gestanti affidate alle loro cure la determinazione del gruppo sanguigno e la ricerca del fattore Rh.

Nei casi risultati Rh negativi è obbligatoria la prescrizione del ricovero per l'espletamento del parto.

Art. 2.

Il luogo di cura che esegue il ricovero di cui al precedente articolo dovrà disporre di immunoglobulina anti-D da praticare alle puerpere non immunizzate con incompatibilità materno-fetale nella dose e nel tempo stabiliti dal medico responsabile.

Art. 3.

Tutto quanto previsto nei precedenti articoli si applica anche nei casi di aborto.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

nelle gestanti affidate alle loro cure l'esistenza di gravidanza a rischio, registrati su schede individuali da esibirsi all'atto del ricovero.

In ogni caso è fatto obbligo di compiere la determinazione del gruppo sanguigno su entrambi i coniugi e la ricerca del fattore RH e della sua variante DU.

Nei casi risultati di gravidanza a rischio, è obbligatoria la prescrizione del ricovero per l'espletamento del parto in luogo di cura che garantisca completa ed idonea assistenza.

Art. 2.

Il luogo di cura ove si effettua il ricovero di cui al precedente articolo deve disporre e somministrare immunoglobulina anti-D da praticare alle puerpere non immunizzate con incompatibilità materno-fetale accertata nella dose e nel tempo stabiliti dal medico responsabile e tutti i farmaci necessari, nonché eseguire, oltre gli esami pediatrici, visite neurologiche sul neonato ritenute necessarie.

Le convenzioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386, qualora interessino luoghi di cura idonei all'uopo debbono tenere conto di quanto disposto dalla presente legge.

Art. 3.

*Identico.*